

COMUNE DI AQUILEIA

Provincia di Udine



REGOLAMENTO SULLE ABITAZIONI CONCESSE

IN COMODATO A PARENTI AI FINI IMU

***(Art. 2 bis del decreto legge n. 102 del 31/08/2013 come
convertito dalla legge n. 124 del 28/10/2013)***

Art. 1

1. Nelle more di una complessiva riforma della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, per l'anno 2013, limitatamente alla seconda rata dell'imposta municipale propria (IMU), è equiparata all'abitazione principale, ai fini dell'applicazione della suddetta imposta, l'unita' immobiliare e relative pertinenze, esclusa quella classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concessa in comodato dal soggetto passivo d'imposta ed utilizzata come abitazione principale da parenti in linea retta entro il primo grado.
2. In caso di piu' unita' immobiliari concesse in comodato dal medesimo soggetto passivo dell'imposta, l'agevolazione di cui al primo comma è applicata ad una sola unita' immobiliare.
3. Per beneficiare dell'agevolazione il contribuente deve presentare apposita comunicazione al servizio tributi del comune attestante la concessione in comodato dell'alloggio e il grado di parentela dell'occupante, da effettuarsi entro il termine del 20 gennaio 2014.